

DHITECH SCARL
DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH TECH

DISPENSA SU
SEGNALAZIONE DI SOSPETTI - WHISTLEBLOWING

DICEMBRE 2023

PREMESSA

In seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 24/2023 la società DHITECH SCARL DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH TECH con sede in Via Monteroni, 165 c/o Campus Ecotekne – 73100 Lecce, P. Iva 03923850758, e-mail: info@dhitech.it, ha adottato una procedura per **gestire la protezione delle persone che segnalano, denunciano e divulgano pubblicamente** violazioni di:

- disposizioni normative nazionali
- disposizioni normative dell'Unione europea che ledono l'interesse o l'integrità della nostra Organizzazione, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Oggetti di **segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica** sono le **informazioni sulle violazioni**. L'obiettivo è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

CHI PUO' SEGNALARE?

I soggetti che possono inviare segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e che quindi possono godere della protezione sono:

- Lavoratori subordinati
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Organizzazione
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Organizzazione
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Organizzazione
- Azionisti (persone fisiche), se presenti

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Organizzazione.

La tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, ovvero:

- Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

COSA SI PUO' SEGNALARE

Violazioni del diritto nazionale

- Illeciti civili
- Illeciti amministrativi
- Illeciti penali
- Illeciti contabili
- Irregolarità - Non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

Violazioni del diritto dell'UE

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di sopra indicati.

Nello specifico si riporta un elenco non esaustivo di violazioni che possono essere oggetto delle segnalazioni:

- illeciti commessi nell'ambito della gestione di appalti pubblici;
- violazione delle norme che regolano i servizi, i prodotti ed i mercati finanziari nonché delle norme poste a prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- violazione delle norme a tutela dell'ambiente;
- violazione delle norme poste a tutela della salute pubblica;
- violazione delle norme volte alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali nonché alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazione delle norme poste a tutela del consumatore;
- violazione delle norme in materia di sicurezza e conformità dei prodotti e sicurezza dei trasporti nonché sicurezza degli alimenti e dei mangimi e benessere degli animali;
- violazione delle norme in materia di radioprotezione e sicurezza nucleare;
- violazione delle norme in materia di concorrenza;
- violazione delle norme in materia di aiuti di Stato;
- violazione delle norme in materia di mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto ovvero la finalità della normativa applicabile in materia di imposta della società;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano negli ambiti sopra indicati;

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili:

- le notizie palesemente prive di fondamento,
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico,
- le informazioni acquisite solo su base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio)

COSA NON SI PUO' SEGNALARE?

Sono escluse dalle Segnalazioni ammissibili quelle di seguito indicate:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

COME SEGNALARE

Sul sito internet <https://whistleblowing.dhitech.it> pagina "segnalazioni - whistleblowing" è presente un modulo per effettuare la segnalazione. Questo modulo si appoggia su un server gestito dal fornitore certificato ISO 27001 e al quale viene applicata lo strumento della crittografia che ne garantisce la riservatezza.

Il segnalante può liberamente accedere alla apposita area della piattaforma per l'inserimento della segnalazione senza preventiva necessità di autenticazione. I passaggi sono:

- indicazione dell'uso sicuro dell'app con le modalità di utilizzo e per rimanere anonimi;
- indicazione della nazionalità del segnalante;
- inserimento delle indicazioni della segnalazione con relative illustrazioni, ovvero:
 - o Quando e dove è avvenuta la violazione;
 - o Persone sospettate di essere coinvolte;
 - o Altre eventuali persone che sono a conoscenza della violazione;
 - o Descrizione della violazione.
- Possibilità di allegare documenti
- Indicazione specifica sulla forma anonima della segnalazione. Se si seleziona la modalità nominativa verrà richiesto nome e cognome, numero di telefono email, tipo di relazione con la nostra Organizzazione.
- Invio della segnalazione al sistema.

Al termine dell'invio il sistema rilascia al segnalante un codice ID e una password per accedere alla piattaforma in qualsiasi momento per controllare alla casella di posta elettronica dove potrà seguire l'elaborazione della sua segnalazione, comunicare in modo sicuro con l'organizzazione e ricevere il suo feedback.

PREPOSTO DELLE SEGNALAZIONI e GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La persona **preposta delle segnalazioni** è la D.SSA TIZIANA VALERIO.

Nel caso in cui un **soggetto diverso** dal **preposto delle segnalazioni** riceva una Segnalazione attraverso canali ulteriori rispetto a quelli predisposti dalla Società, questi dovrà:

- trasmetterla al **preposto delle segnalazioni** entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, adottando modalità operative tali da assicurare idonea riservatezza;
- contestualmente dare al Segnalante notizia di tale trasmissione.

Una volta ricevuta la suddetta Segnalazione, il **preposto delle segnalazioni** provvederà ad inserirla nella piattaforma informatica.

Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione, il **preposto delle segnalazioni** fornisce riscontro al Segnalante, che può essere:

- comunicazione dell'archiviazione,
- avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze,
- provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata,
- rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini

Alla fine dell'istruttoria, se non ricorrono i presupposti per archiviare la Segnalazione, il **prepostodelle segnalazioni** informa dell'esito degli accertamenti gli organi aziendali competenti al fine:

- dell'adozione dei provvedimenti e/o delle azioni che nel caso concreto si rendano necessari alla tutela della Società, ivi compreso l'eventuale coinvolgimento delle autorità competenti anche in sede penale;
- dell'attuazione delle azioni di miglioramento eventualmente individuate;

dell'avvio dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante, se lo ritiene, può effettuare una segnalazione esterna all'azienda, indirizzata ad ANAC.

Le condizioni per ricorrere al canale esterno presso ANAC

1. Se il canale interno obbligatorio
 - non è attivo
 - è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni
2. La persona segnalante ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito
3. La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che nel caso effettuasse una segnalazione interna
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito
 - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
4. La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In assenza dei presupposti sopra elencati la Segnalazione non viene gestita da ANAC e il soggetto non beneficia delle tutele.

Il canale per le segnalazioni ad ANAC è il seguente (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio dal segnalante tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono:

- 1) ad una segnalazione interna a cui l'Organizzazione non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.
- 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.
- 3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- 4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il segnalante ha anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo dell'Organizzazione.

Si ricorda che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

L'Organizzazione tutela l'identità del segnalante attraverso:

- la gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia presenti nell'app di segnalazione;
- sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l., n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013;
- rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

L'Organizzazione garantisce la riservatezza anche a soggetti diversi dal segnalante, ovvero:

- Tutela della riservatezza del **facilitatore** che assiste il segnalante
- Tutela della riservatezza anche delle **persone** differenti dal segnalato ma **menzionate nella segnalazione**, tramite il ricorso a strumenti di crittografia ove si utilizzino strumenti informatici.

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti, l'Organizzazione attua le attività di acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, in conformità alla **normativa in tema di tutela dei dati personali** Regolamento (UE) GDPR 2016/679.

A tutela della persona segnalante (whistleblower), l'Organizzazione vieta attività di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

La ritorsione può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche "solo tentata o minacciata".

Come può configurarsi una ritorsione?

Con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Necessità di un nesso/stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta ritorsione.

La ritorsione può essere anche tentata o minacciata. La ritorsione provoca o può provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

Quali sono le ritorsioni?

La nuova disciplina non fa più riferimento né a misure discriminatorie né a misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TUTELA DALLE RITORSIONI?

- 1) Il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- 2) La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023.
- 3) È necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite
- 4) Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio".

In difetto di tali condizioni:

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Le persone possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In questo caso l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

VIOLAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

Sono previste sanzioni a rilevanza interna in caso di mancato rispetto della presente Linea Guida, fermo in ogni caso qualsivoglia responsabilità, anche di natura civile, penale e/o amministrativa da accertarsi da parte delle autorità competenti. In particolare:

- sanzioni disciplinari in capo al Segnalante che - a seguito di valutazione del **preposto delle segnalazioni** abbia
 - in mala fede segnalato violazioni che si rivelino inconsistenti e, più in generale,
 - abbia abusato o fatto un improprio utilizzo e/o un'intenzionale strumentalizzazione della presente procedura;
- sanzioni disciplinari in capo al Segnalato nel caso in cui il **preposto delle segnalazioni**, all'esito dell'istruttoria, accerti la fondatezza della Segnalazione;
- sanzioni a carico del **preposto delle segnalazioni** dei soggetti preposti o comunque coinvolti nell'istruttoria in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza.